

ORDINE DEL GIORNO n. 444

Il Consiglio regionale

*premess*o che con l.r. 28 febbraio del 2005 è stata istituita la Riserva speciale naturale del Sacro Monte di Oropa le cui funzioni di direzione e di amministrazione venivano affidate al Comune di Biella;

considerato che detta legge prevedeva inoltre la stipula di apposita convenzione tra il Comune di Biella e l'Ente autonomo laicale di culto "Santuario di Oropa" - ente proprietario dell'intero territorio inserito nell'area protetta - per la definizione dei rapporti tra i due soggetti e dei relativi compiti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale del Sacro Monte;

tenuto conto che il Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, contenuto nella l.r. 19/2009 oggetto di revisione da parte del DDL n. 90, ha confermato la specialità del Sacro Monte di Oropa ricomprendendolo tra le riserve speciali a gestione regionale;

considerato che con la l.r. 19/2009 la gestione della riserva speciale del Sacro Monte di Oropa, unitamente a quella degli altri Sacri Monti piemontesi, è stata affidata all'Ente di gestione dei Sacri Monti;

rilevato che, malgrado l'inserimento ex lege nel sistema regionale delle aree protette, il Sacro Monte di Oropa negli anni ha avuto, di fatto, un'autonoma gestione, sia amministrativa che finanziaria, perseguendo le finalità previste dalla legge con contributi regionali una tantum e soprattutto con l'intervento dell'Ente autonomo laicale di culto "Santuario di Oropa" e delle amministrazioni locali;

tenuto conto che con un capo a sé il DDL n. 90 detta disposizioni in materia di Sacri Monti, ad evidenziare la peculiarità di tali siti e la necessità di rafforzare il ruolo di valorizzazione e potenziamento del turismo devozionale e storico-artistico;

constatato che il comma 3, dell'articolo 30, del DDL n. 90, autorizza l'Ente di gestione dei Sacri Monti a stipulare apposite convenzioni con altri soggetti per la definizione dei rispettivi compiti e delle modalità di svolgimento degli stessi e per l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare all'esercizio delle attività previste dalla legge;

considerata pertanto l'importanza dell'azione regionale per la tutela, la conservazione, il restauro e la valorizzazione dei Sacri Monti, inserita in un progetto generale di incentivo al riutilizzo di tali risorse culturali, nell'ambito della loro salvaguardia ambientale e paesaggistica, che li ricomprenda tutti indistintamente, garantendo loro il medesimo trattamento e pari dignità

impegna la Giunta regionale

a dare attuazione, nel momento immediatamente successivo all'approvazione del ddl n. 90, alla disposizione di cui all'articolo 30, comma 3, per la stipula in tempi celeri dell'apposita convenzione tra l'Ente di gestione dei Sacri Monti e l'Ente autonomo laicale di culto "Santuario di Oropa" per la parificazione della Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa rispetto alle altre realtà territoriali.

---==oOo===---

*Testo del documento votato e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare
del 28 luglio 2015*